



## Il Questore della Provincia di Frosinone

~~~~~

VISTO il precedente decreto del 25.5.2011;

ATTESA la necessità di provvedere ad aggiornare detto decreto alla luce delle disposizioni normative sopravvenute;

VISTO l'art. 110 del R.D. 18.06.1931 nr.773, così come successivamente aggiornato;

si dispone a tutela del pubblico interesse che in tutta la Provincia di Frosinone

### SIANO VIETATI

i sottoindicati giochi e tutti gli altri in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita siano interamente o quasi interamente aleatorie, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 110 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza:

#### CARTE

Asso Sbarazzino, Baccarat, Banco Fallito, Bassetta o Taglio, Bazzicca, Berlina, Bestia, Biribizzo, Camuffe, Caratella, Chemin de Fer, Cocco, Concincina, Conchino, Cuccu, Diavolo, Domino, Escare Briscola Francese, Erbette, Faraone, Gioco del Nove, Goffetto, Goffo, Lanzichenecco, Laus Queneet, Macao, Manca Dieci Marinaio, Maus-Biribisso, Mazzetti, Mercante in Fiera, Mignon, Naso, Pariglia, Passa, Piattello, Pidocchietto, Poker, Pozzetto, Primera, Punto, Del Punto Quaranta, Quaranta, Quindici, Ramino, Sette e Mezzo, Stoppa, Taye, Trenta, Trentacinque, Trentassi, Trentuno, Turchinetto, Undici e Mezzo, Ventuno, Zecchinetta, Kong Keng, Tre Carte, Rolletta, Fante di Picche, Banco Fallito, Stop;

#### BILIARDO E BILIARDINI

Biglie Angolo delle Buche, Battifondo o Bianco, Baccarat con Birilli, Bazzica, Briglia, Biliardino Inglese, Bigliardino Francese, Bigliardino Russo, Bigliardino Turco, Bill Bell, Bismarck, Baccetta, Buchette, Campanello, Carretella, E pas de Mamaloch, Giardinetto, Gioco del Tre, Gioco del Nove, Lumaca, Macao con Birilli, Nove, Parigina, Periglia, Ponte, Pulla, Rosso e Bianco, Rosso e Nero, Turco Inglese,

#### ALTRI GIOCHI

Bella o Bella Bianca, Cavallini, Carosello, Dadi, Tre Dadi Scantonati, Dado con Sedici Poste, Fiera, Gibillino, Lotteria, Morra, Passatella, Riffa, Roulette, Testa o Croce, Toca, Tornello, Tombola, Viroto, Sfera Grande.

E' altresì vietato, fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 27 dell'art.24 della legge 7.7.2009 n.88 e da ultimo dall'art.10, comma 8-bis, del d.l. 2 marzo 2012 n.44, disciplinante i tornei di poker sportivo con la determinazione dell'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo con previsione della possibilità di organizzare detti tornei ai soli titolari di concessione statale, lo svolgimento negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati di tornei di poker sportivo non a distanza, non potendosi escludere che tali tornei siano organizzati con finalità di lucro snaturandone gli scopi di svago del gioco.

## APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI E ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITA'

- L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli artt. 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art.69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
- L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
- Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al citato comma 6 art. 110 TULPS.
- Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito, ai sensi del c.6 dell'art. 110 del TULPS:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione dei Monopoli di Stato - e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art.14 bis, c.4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.72, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a €.100, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate.

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato- può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art.14 bis, c.4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.72, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, adottati in data 4 dicembre 2003 e 19 settembre 2006, ai sensi dell'art.17, c.3, della legge 23.08.88, n. 400, sono stati definiti le regole tecniche che si richiamano, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, concernenti:

1. il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2. la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3. l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4. le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5. le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6. le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui sopra è vietato ai minori di anni 18 e sugli stessi devono essere applicati formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro.

- Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito, ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TULPS:
  - a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
  - b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, detti apparecchi non possono subito dopo la conclusione della partita, il suo prolungamento o la ripetizione;
  - c) quelli basati sulla sola abilità fisica mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
  - d) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a e c, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
  - e) quelli, meccanici ed elettromagnetici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

#### ULTERIORI PRESCRIZIONI PER GLI APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI AL COMMA 6 LETTERA b) DELL'ART. 110 DEL T.U.L.P.S.

Gli apparecchi e congegni automatici facenti parte della rete telematica (c.d. videolottery terminal) di cui all'art.110 comma 6 lett.b) del Tulps si attiveranno esclusivamente in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco; gli stessi sono installabili solo nei locali stabiliti dall'art.9 del decreto direttoriale A.A.M.S. del 22.2.2010 e muniti della licenza di cui all'art.88 del Tulps.

Le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

I costi minimi e massimo di una singola partita sono rispettivamente di euro 0,10 ed euro 10,00 e gli strumenti di pagamento consentiti per il gioco sono: monete in euro, banconote in euro, denaro disponibile in euro su conti di gioco nominativi, denaro disponibile in euro su carte prepagate nominative, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco; ticket non ancora validati, riportanti un valore nominale in euro ed emessi da un sistema di gioco in esercizio sul territorio nazionale; denaro risultante da vincite in euro non ancora erogate dall'apparecchio videoterminale.

Ogni apparecchio dovrà essere identificato in maniera univoca con un codice assegnato dal sistema di controllo ed eventualmente anche dal sistema di gioco, garantendone la visualizzazione sul terminale stesso.

La vincita massima consentita per ogni partita è pari ad euro 5.000,00, la vincita massima consentita derivante da jackpot di sala è pari ad euro 100.000,00.

Ulteriori prescrizioni che si richiamano sono previste dal decreto direttoriale AAMS 4 aprile 2017.

#### TUTELA DEI MINORI

In via generale l'art.24, comma 20, del D.L. n.98 del 2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011, fissa il divieto della partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ai minori di 18 anni, provvedendo nei commi 21 e 22 a prevederne le sanzioni in caso di violazione.

Inoltre l'art.7, comma 8, del D.L. n.158 del 2012, convertito in legge n.189 dell'8.11.2012, prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo.

nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installate apparecchi video lottery e nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età sia manifesta.

L'art.9-quater del D.L. n.87, convertito in legge 9 agosto 2018 prevede come ulteriore misura a tutela dei minori che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. è consentito unicamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.

Ai sensi dell'art.110, comma 1, del T.U.L.P.S. è fatto obbligo agli esercenti, fino alle 13,00 dei giorni in cui si tengono le lezioni scolastiche di impedire l'accesso in tutti i centri destinati al gioco con vincite in denaro e nei punti vendita in cui si esercita quale attività principale quella delle scommesse ai minori di anni 16.

Al fine di tutelare i diritti e l'integrità morale e psichica dei minori, sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di tipo audiovisivo:

- che contengono immagini e sequenze particolarmente crude e brutali o lesive del buon costume;
- che presentano scene che possono creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore (situazioni di violenza, aggressività ed autoaggressività);
- che rappresentino minori intenti al consumo di alcool, tabacco o sostanze stupefacenti e che presentino in modo positivo l'assunzione di dette sostanze o di minori che partecipino al gioco o che ne siano spettatori;
- che raffigurino situazioni di ambiguità tra il bene ed il male e che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere;
- che rappresentino situazioni in grado di creare dipendenza affettiva dagli oggetti, ed ancora situazioni di trasgressione o che propongano discriminazione di sesso e di razze.

Le presenti prescrizioni non si applicano agli apparecchi e congegni il cui utilizzo è già vietato ai minori di anni 18, in relazione a quanto previsto dall'art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S.

#### PRESCRIZIONI GENERALI

Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincite di denaro devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in sono installati i videoterminali di cui all'art.110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., nonché nei punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. I gestori di sale giochi di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno dei locali il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

Il presente decreto tabella che modifica e sostituisce il precedente, deve essere tenuto esposto in luogo visibile a norma dell'art.195 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. e deve essere esposto in tutte le sale da biliardo e da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco, nonché nei centri scommesse. A

Le violazioni alle disposizioni ivi contenute sono sanzionate ai sensi degli artt.9, 17 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n.773 e successive modifiche.

Frosinone, 18.12.2018

GT

IL QUESTORE  
(Amaro)